

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4282 del 24/07/2025
Oggetto	Artt. 242 e 250 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati. Sito orfano "ex SIPE Nobel - Le Basse" ubicato nel Comune di Spilamberto (MO). Svincolo delle subaree interessate da edifici da E4 a E18, aventi una superficie complessiva pari a 17.141 mq.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4445 del 24/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

SAC Modena

U.O. Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati

Pratica Sinadoc n. 8786/16

OGGETTO: Artt. 242 e 250 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati.

Sito orfano “**ex SIPE Nobel - Le Basse**” ubicato nel Comune di Spilamberto (MO). **Svincolo delle subaree interessate da edifici da E4 a E18, aventi una superficie complessiva pari a 17.141 mq.**

Vista la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 avente per oggetto “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*”, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia” (Arpae) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

vista la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

dato atto che tra Arpae, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la “*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*”, rinnovata periodicamente, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ai sensi dell’art. 1, comma 85, lettera a) della Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati; a decorrere da tale data, le suddette funzioni sono svolte dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena di Arpae;

viste, inoltre:

- ❖ la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- ❖ la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2291/2021, con cui la Regione Emilia-Romagna ha approvato, da ultimo, l’Assetto organizzativo generale di cui sopra;
- ❖ la D.D.G. n. 111/2024 di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- ❖ la D.D.G. n. 26/2024 avente ad oggetto “*Approvazione della Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna*”, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029;
- ❖ la D.D.G. n. 11/2025 recante “*Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna*” con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3 “*Rischi corruttivi e trasparenza*”;
- ❖ la D.D.G. n. 58/2025 recante la revisione dei documenti di cui al punto precedente;
- ❖ la D.D.G. n. 12/2025 di conferma alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e di conferimento del Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni di Arpae;
- ❖ la D.D.G. n. 13/2025 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- ❖ la nota del Responsabile del SAC di Modena prot. 21620 del 03/02/2025 con cui si delegano al Dott. Lorenzo Marchesini le funzioni vicarie di Responsabile di Procedimento dell’Unità Operativa Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati, sino alla nomina del relativo Incaricato di Funzione;
- ❖ la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale di Arpae all’Ing. Paolo Ferrecchi;

visti:

- ❖ la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e Concessioni Centro

via Pietro Giardini, 472/L | 41124 Modena | tel +39 059 433601 | **PEC** aoomo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- ❖ il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 recante “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii. e, in particolare, il Titolo V della Parte Quarta che disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica di siti contaminati (nello specifico, gli artt. 242 e 250);

premesse che:

- il sito in oggetto, ubicato in una vasta area tra Via Vignolese e Via Pedemontana nel Comune di Spilamberto (MO), è caratterizzato da superamenti dei limiti per metalli pesanti nel suolo e dalla presenza di nitrocellulosa e composti simili caratteristici della produzione di esplosivi svolta in loco nel passato;
- con Decreto Ministeriale del 04/08/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12/10/2022, è stato approvato il Piano di Azione per la riqualificazione dei siti “orfani”; il Comune di Spilamberto (MO) è stato individuato quale soggetto attuatore esterno della bonifica del sito orfano in oggetto e risulta, pertanto, beneficiario delle risorse della Misura M2C4, Investimento 3.4. del PNRR;
- il Comune di Spilamberto, in qualità di proponente, ha trasmesso ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 152/2006 (bonifica in potere sostitutivo da parte della pubblica amministrazione) il Piano di Caratterizzazione ambientale del sito, assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 64763 del 13/04/2023;

richiamati i seguenti provvedimenti rilasciati dal SAC di Modena di Arpae:

1. la Determinazione Dirigenziale n. 4606 del 12/09/2023 (conseguente al Verbale della Conferenza di Servizi del 16/06/2023, trasmesso agli Enti con prot. 119593 del 10/07/2023), con cui è stato approvato con prescrizioni il Piano di Caratterizzazione del comparto in oggetto;
2. la Determinazione Dirigenziale n. 126 del 11/01/2024, con cui lo Stralcio I-A (di superficie pari a 16120 mq) del sito in oggetto è stato certificato “non contaminato” ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/06, a seguito dell’avvenuta caratterizzazione dello stesso i cui esiti attestavano la conformità alle CSC di Tabella 1A dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06;
3. la Determinazione Dirigenziale n. 3081 del 30/05/2024, con cui lo Stralcio “Area 22” (di superficie pari a nove ettari) del sito in oggetto è stato certificato “non contaminato” ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/06, a seguito dell’avvenuta caratterizzazione dello stesso i cui esiti attestavano la conformità alle CSC di Tabella 1A dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06;
4. la Determinazione Dirigenziale n. 3956 del 16/07/2024, con cui l’area costituita dalle undici subaree denominate 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5 e 7A (di superficie complessiva pari a 77.891 mq) del sito in oggetto è stata certificata “non contaminata” ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/06, a seguito dell’avvenuta caratterizzazione della stessa i cui esiti attestavano la conformità alle CSC di Tabella 1A dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06;
5. la Determinazione Dirigenziale n. 213 del 14/01/2025, con cui l’area costituita dalle subaree 1B, 1C e 1D (di superficie complessiva pari a circa 18.540 mq, ad esclusione della quota di area 1D intersecante l’area denominata 17) del sito in oggetto è stata certificata “non contaminata” ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/06, prescrivendo di eseguire un approfondimento sulla porzione dell’area 1D che si sovrappone all’area 17, al fine di escludere la presenza di residui di nitrocellulosa in quota superficiale;
6. la Determinazione Dirigenziale n. 368 del 22/01/2025, con cui l’area costituita dallo stralcio 6 (ad esclusione dell’area 6), da parte dello stralcio 7 e dai sub stralci denominati 4D, 2D e 2E (avente superficie complessiva pari a circa 57.642 mq e identificata negli elaborati planimetrici allegati al documento prodotto dal Comune di Spilamberto, assunto con prot. 201800 del 08/11/24), è stata certificata “non contaminata” ai sensi dell’art. 240, c. 1, lettera f) del D. Lgs. 152/06, prescrivendo di eseguire un approfondimento analitico in quota superficiale in corrispondenza dell’area 6 ricompresa nello stralcio 6;
7. la Determinazione Dirigenziale n. 1800 del 26/03/2025, con cui le aree denominate 6 e 17 del sito in oggetto sono state certificate “non contaminate” ai sensi dell’art. 240, c. 1, lettera f) del D. Lgs. 152/06,

vista la richiesta di svincolo trasmessa dal Comune di Spilamberto (MO), assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 70652 del 14/04/2025, in cui si richiede il rilascio della certificazione volta all’esclusione dal perimetro dell’area oggetto di intervento di bonifica ambientale delle subaree interessate dalla presenza di edifici aventi una superficie complessiva pari a 98.214 mq (da E1 a E18), riportando quanto segue:

- nelle aree interessate dalla presenza di edifici (che sono prevalentemente concentrate a ovest del Canale San Pietro), al fine di garantire la corretta conservazione degli immobili esistenti, non è stata eseguita la bonifica bellica, così come comunicato alla Soprintendenza Archeologica con nota prot. 24055/2024;
- i campionamenti sono stati condotti comunque con il monitoraggio della ditta incaricata per la bonifica bellica, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività; inoltre, i campionamenti sono stati condotti previo accordo del Servizio Territoriale di Arpae;
- gli esiti analitici dei campionamenti effettuati hanno attestato la conformità ai limiti definiti dalla Tab. 1A dell'All. 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06, e pertanto l'assenza di contaminazione, nella maggior parte delle aree indagate, per una superficie complessiva pari a 98.214 mq; solo in una porzione di area, di estensione pari a 9.767 mq, sono state rilevate delle non conformità; tale zona, identificata negli elaborati grafici allegati, non è pertanto oggetto della presente richiesta e sarà relazionata a parte;

tenuto conto del parere tecnico del Servizio Territoriale di Modena di Arpae (Rif. a prot. 128938 del 17/07/2025) in cui, alla luce del complesso delle risultanze emerse, anche in considerazione dell'assenza di evidenze di scavo pregresso, preso atto che gli accertamenti visivi/analitici attuali (2025) e passati (2006) non hanno evidenziato anomalie, in ragione del complesso analitico comprovante il rispetto dei limiti più stringenti di area verde, si ritiene che le aree da E1 a E18, ad esclusione di E2, possano essere considerate non contaminate e pertanto geometricamente svincolabili dalle mappe di area contaminata;

considerato che, nel contributo tecnico di cui sopra, Arpae ST riporta quanto segue:

- in relazione all'area E1 (estesa 66.148 mq), posta a ovest del canale San Pietro, durante le verifiche visive del 30/05/2025, svolte al fine di verificare la presenza frammenti di cemento amianto in dispersione a terra, non sono emerse anomalie a parte una limitata presenza nel vano del corpo fabbricato 36 di fronte al fabbricato 16. Di tale presenza è già al corrente il Comune di Spilamberto che ha seguito una fase del sopralluogo. Posta la rimozione della minimale dispersione a terra di amianto, da parte di azienda in possesso di idonei requisiti e seguendo le apposite procedure dell'AUSL (ex art. 256 del D.Lgs. 81/08), alla luce delle evidenze agli standard di accettabilità analitica emerse anche in area 13, si ritiene liberabile l'intera superficie pari 66.148 mq;
- per l'area E2 (10.546 mq) è necessaria una riformulazione geometrica, in quanto una limitata porzione areale antistante all'edificio 78 (ora dedicato alla prova sperimentale di degrado della nitrocellulosa) presenta un localizzato arricchimento di metalli (Zinco, principalmente). Tale evidenza, coerente con le pregresse indagini, può essere con probabilità dovuta al lavaggio del pavimento con dispersione verso l'esterno;
- l'area E3 presenta requisiti di accettabilità ambientale di obiettivo per cui risulta liberabile. Tuttavia durante le indagini si è riconosciuto un manufatto cementizio a sviluppo lineare utilizzato per l'allontanamento delle acque reflue produttive (lavaggio acido dei pavimenti) verso il depuratore (identificato in mappa con il numero 95). La struttura è in calcestruzzo rivestita in acciaio; il residuo all'interno, sotto uno strato di terreno non contaminato, presenta deboli segnali di arricchimento (piombo). Nonostante non interferisca con il terreno dell'areale appare opportuna la rimozione di tale residuo, visto anche il suo limitato sviluppo;
- tutte le restanti aree (da E4 a E18) presentano requisiti di accettabilità ambientale di obiettivo per cui risultano liberabili;

ritenuto opportuno, sulla base di quanto riportato nel sopra richiamato contributo tecnico, procedere allo svincolo delle aree denominate E1 ed E3 solo a seguito, rispettivamente, della rimozione dei frammenti di cemento amianto dispersi a terra presso E1 e del residuo posto all'interno del manufatto cementizio a sviluppo lineare utilizzato per l'allontanamento delle acque reflue produttive verso il depuratore presso E3;

preso atto che non sono stati riscontrati superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) della Tab. 1A di Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 nelle aree da E4 a E18;

reso noto che:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
 via Pietro Giardini, 472/L | 41124 Modena | tel +39 059 433601 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
 Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 20/07/2022, è il Direttore Generale di Arpae ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Responsabile di Arpae A.A.C. Centro;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso Arpae SAC di Modena, con sede in Via Giardini n. 472/L nel Comune di Modena e visibile sul sito web istituzionale dell'Agenzia www.arpae.it, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

su proposta del Responsabile del Procedimento sulla base degli esiti dell'istruttoria espletata;

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di certificare** l'area avente superficie complessiva pari a 17.141 mq (identificata nella planimetria allegata), costituita dalle subaree **da E4 a E18, (pertanto ad esclusione di E1, E2 ed E3)**, come "non contaminata" ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/06;
2. **di precisare** che l'area denominata E1 (66.148 mq) potrà essere svincolata a seguito della rimozione della presenza di frammenti di cemento amianto in dispersione a terra;
3. **di precisare** che l'area E3 (4.379 mq) potrà essere svincolata a seguito della rimozione del residuo posto all'interno del manufatto cementizio a sviluppo lineare utilizzato per l'allontanamento delle acque reflue produttive verso il depuratore (identificato in mappa con il numero 95), in quanto tale residuo presenta deboli segnali di arricchimento (piombo);
4. **di informare** che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati del SAC di Modena di Arpae, con sede a Modena in Via Giardini n. 472/L, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13;
5. **di rendere noto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
6. **di trasmettere** copia del presente atto al Servizio Ambiente e al Servizio Urbanistica del Comune di Spilamberto (MO), al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare della Regione Emilia-Romagna, al Servizio Territoriale di Arpae di Modena - Presidio territoriale di Maranello/Pavullo, al Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Usl di Modena, alla Soprintendenza e al Consorzio di Bonifica Burana, ciascuno per gli eventuali obblighi di competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dr.ssa Anna Maria Manzieri
(originale firmato digitalmente)

Allegato: Planimetria aree edificate.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.